

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1406

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro per la funzione pubblica

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2002

—————

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285,
recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006», sono state dettate disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessarie allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006» finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e dai privati. In particolare, la legge contiene un elenco degli impianti per tutte le discipline sportive previste dalla manifestazione (*biathlon*, bob e slittino, *curling*, *hockey*, pattinaggio, salto e combinata, sci alpino, *snow*, *free style*, sci di fondo e relative opere di urbanizzazione), nonché delle necessarie infrastrutture olimpiche e viarie (villaggi olimpici, villaggi media, *main press centre*) e degli interventi su strade statali, sul sistema autostradale tangenziale di Torino e sull'autostrada Torino-Bardonecchia.

Tuttavia, in sede di applicazione della legge, talune previsioni normative si sono palesate meritevoli di chiarimenti interpretativi, di modifiche e di integrazioni.

Il testo del presente disegno di legge propone tali chiarimenti, con l'intento di favorire una più efficace applicazione della legge e di rendere più spediti e meglio coordinati gli interventi che consentiranno al nostro paese di ospitare l'evento olimpico del 2006.

L'intervento legislativo è operato, ove possibile, novellando la legge e negli altri casi dettando disposizioni transitorie o interpretative delle norme vigenti.

L'articolo 1 apporta all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000, da un lato una modifica meramente formale, connessa alla specificazione dei compiti del Comitato organizzatore dei giochi olimpici, denominato «Comitato» operata dall'articolo aggiuntivo 1-bis, dall'altro, un'integrazione relativa all'in-

individuazione dei soggetti competenti a realizzare le opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e alla destinazione finale di tali opere. Infine, sui tempi di realizzazione delle opere connesse, sono demandati compiti di osservatorio all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, denominata «Agenzia».

L'articolo aggiuntivo 1-bis, introdotto dall'articolo 2 del presente disegno di legge, precisa che il Comitato, costituito nel 1999 per le finalità di organizzazione dei Giochi olimpici «Torino 2006», è una fondazione di diritto privato e, subentrato nella titolarità degli impegni contrattuali assunti dal comune di Torino e dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con il CIO a Seul il 19 giugno 1999, ne assume la correlativa responsabilità, anche patrimoniale. E' altresì precisato che il Comitato non utilizza alcun finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico.

Le modificazioni apportate dall'articolo 3 concernono i compiti di stazione appaltante dell'Agenzia.

Integrando il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 285 del 2000, si chiarisce che l'Agenzia può avvalersi nello svolgimento della propria attività di stazione appaltante anche del provveditorato regionale alle opere pubbliche del Piemonte e che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109), l'Agenzia è assimilata ai soggetti di natura giuridica pubblica indicati nell'articolo 2, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 109 del 1994. L'Agenzia non è stazione appaltante rispetto all'esecuzione delle opere connesse alla realizzazione dei Giochi olimpici se non nell'ipotesi in cui sia individuata come tale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pre-

visto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 285 del 2000 nella formulazione novellata.

Con l'inserimento del comma 2-*bis* nel corpo dell'articolo 3 s'intende esplicitamente sancire la titolarità da parte dell'Agenzia, qualora stazione appaltante, anche delle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza nell'area della regione Piemonte. L'ultimo periodo dell'articolo 2-*bis* permette all'Agenzia di delegare le funzioni espropriative all'ente che risulti il destinatario finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie.

La novella dell'articolo 3 della legge n. 285 del 2000 è completata da disposizioni che, da un lato, permettono all'Agenzia di stipulare convenzioni al fine di delegare ad altri soggetti pubblici le funzioni di stazione appaltante (articolo 3-*bis*) e, dall'altro, consentono anche ai soggetti delegati di stipulare convenzioni con terzi che concorrano in tutto o in parte al finanziamento delle opere previste dalla legge.

L'articolo 4 riformula il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 285 del 2000, con la finalità di assicurare un più efficace controllo da parte del Comitato di alta sorveglianza e garanzia sui più importanti atti generali e regolamentari dell'Agenzia.

L'articolo 5 integra il numero dei componenti il comitato direttivo dell'Agenzia. La nuova composizione risponde all'esigenza di garantire allo Stato, che concorre in gran parte al finanziamento degli interventi, la designazione di rappresentanti in seno a tale comitato.

L'articolo 6 prevede esplicitamente che il Direttore Generale dell'Agenzia possa delegare l'esercizio delle proprie funzioni ai due Vicedirettori generali. Questi ultimi, nominati e revocabili con le stesse modalità previste per la nomina e revoca del Direttore Generale, devono essere in possesso di requisiti connessi a professionalità acquisite in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e acquisite in incarichi di direzione tecnica (articolo 7).

Le modificazioni all'articolo 7 della legge n. 285 del 2000, apportate dall'articolo 8 del presente disegno di legge, sono tese ad ampliare la composizione del Comitato di alta sorveglianza e garanzia. Il predetto organismo esercita rilevanti funzioni di controllo e di monitoraggio dell'attività dell'Agenzia. Atteso che i predetti controlli non sono limitati al funzionamento dell'ente ma riguardano, più in generale, anche le complesse procedure di gestione di risorse pubbliche necessarie alla realizzazione delle opere olimpiche, si rende necessario integrare la composizione del Comitato di alta sorveglianza con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, si chiarisce che le imprese stabilite in altri Paesi dell'Unione europea che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili indetti ai sensi della legge n. 285 del 2000 hanno l'obbligo di fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste nella legislazione italiana.

La modifica racchiusa nell'articolo 9, di natura meramente formale, è finalizzata al miglioramento tecnico della disposizione racchiusa articolo 9, comma 4, primo periodo, della legge 285 del 2000.

La novella operata dall'articolo 10 incide, invece, sulle disposizioni relative alle risorse finanziarie impegnate per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Si chiarisce che le risorse indicate all'articolo 10, comma 1, della legge n. 285 del 2000 sono impegnate anche per il finanziamento delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici; si inseriscono nel novero dei soggetti autorizzati a contrarre mutui per la realizzazione degli interventi e delle opere connesse la Società italiana traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse, la regione Piemonte, la Provincia di Torino, il comune di Torino e la Satti Spa; si riduce dal 3,60 al 3 per cento la quota dell'importo

complessivo lordo dei lavori e delle forniture, nonché dell'indennità di espropriazione attribuita all'Agenzia per lo svolgimento delle proprie funzioni. Ciò in relazione alle più aggiornate previsioni dell'Agenzia sul rapporto contributi-costi di funzionamento per il periodo 2001-2006.

In linea con la definizione comunitaria, l'*articolo 11* sostituisce la dizione «istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale» con quella di «banca» e coordina il regime speciale posto dalla legge n. 285 del 2000 in tema di garanzia fideiussoria con quello generale disciplinato dalla legge quadro in materia di lavori pubblici.

L'*articolo 12*, derogando alle previsioni in tema di coperture assicurative dettate dall'articolo 30 della legge quadro in materia di lavori pubblici, consente all'Agenzia, con evidente finalità di semplificazione, la stipulazione di un'unica polizza assicurativa, avente ad oggetto il rischio per i danni di esecuzione, la responsabilità civile verso terzi e l'assicurazione indennitaria decennale.

La novella racchiusa nell'*articolo 13*, da un lato, svolge una funzione interpretativa della portata dell'articolo 13 della legge n. 285 del 2000, dall'altra definisce un regime specifico per la destinazione finale di alcuni immobili. Si chiarisce, infatti, l'ambito di operatività del regolamento previsto dal comma 1 dell'articolo 13, che fissa le modalità per la definitiva destinazione dei beni immobili acquisiti in proprietà dell'Agenzia con il concorso delle somme alla stessa assegnate in base all'articolo 10, comma 2, e si prevede, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 13, che il regolamento non disciplina la definitiva destinazione dei beni immobili rientranti nella categoria degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie compresi nel piano degli interventi, il cui regime giuridico resta disciplinato dalla legislazione vigente e la cui destinazione finale è disposta dal piano degli interventi stesso.

Le norme contenute nell'*articolo 16* prevedono che il Comitato possa redigere anche per stralci il piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge, sulla base di un piano generale riepilogativo degli stessi. Ciò in considerazione della necessità di definire nell'imminenza della rispettiva realizzazione i contenuti tecnici ed economici di ciascuna delle opere indicate nell'articolo 1, comma 1, e di cui agli allegati 1, 2 e 3 della legge n. 285 del 2000.

Ogni stralcio del piano definisce, tenendo conto dell'ordine di priorità stabilito dal Comitato, la localizzazione, le caratteristiche tecnico-funzionali e sociali nonché i tempi di ultimazione delle opere e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Lo stralcio tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo con particolare riferimento all'uso residenziale definitivo dei villaggi olimpici. Il comma 4 dell'articolo 16 prevede che possa essere ridotta l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e che possa essere modificata la valorizzazione di ciascuna opera, ferma restando la valorizzazione complessiva indicata nel predetto piano generale.

Completano il presente disegno di legge una disposizione di natura transitoria (*articolo 14*) e la modifica delle denominazioni di Ministri e Ministeri, alla luce delle nuove disposizioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e divenute operative in questa legislatura (*articolo 15*).

Si segnala, infine, che il presente disegno di legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le maggiori spese derivanti dagli articoli 5, 7 e 8 trovano adeguata copertura nelle risorse assegnate all'Agenzia dall'articolo 10 della stessa legge n. 285 del 2000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «costituito in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo 1-bis»;

b) al comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, sentiti gli enti locali interessati, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresì i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 svolge le funzioni di osservatorio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce alla Giunta della regione Piemonte».

Art. 2.

(Comitato organizzatore dei giochi olimpici)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Comitato organizzatore dei Giochi olimpici)*. - 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici è la fondazione di

diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.

2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilità anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, né alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attività e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO.

3. Nello svolgimento di tutte le proprie attività, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalità».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonchè degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione ap-

paltante, potendosi anche avvalere, mediante apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte. Ferme restando le previsioni dell'articolo 11 della presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 109 del 1994 e le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109 del 1994.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia può delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalità della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

3-bis. L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capa-

cià organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti, delle infrastrutture olimpiche viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 4 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, nonché da nove membri, di cui uno

nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, e otto nominati con il medesimo decreto, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 6 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole: «nei limiti stabiliti negli atti organizzativi» sono inserite le seguenti : «, a due vicedirettori generali».

Art. 7.

(Vicedirettori generali dell'Agenzia)

1. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis. - *(Vicedirettori generali)*. -
1. I due vicedirettori generali, di cui all'articolo 6, comma 2, scelti anche nell'ambito del comitato direttivo, sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professiona-

lità acquisita in incarichi di direzione tecnica.

2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 6, comma 4».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque» e dopo le parole: «Giochi olimpici» sono inserite le seguenti: «, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) al comma 2, lettera b), secondo periodo, le parole: «Tutte le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese stabilite in Italia» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le imprese stabilite in paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 9, comma 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonchè relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Giochi olimpici» sono aggiunte le seguenti: «e delle opere connesse» e dopo le parole: «l'Ente nazionale per le strade (ANAS)» sono aggiunte le seguenti: «e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la Provincia di Torino, il comune di Torino e la Satti Spa.»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «3,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 11 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «un istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «una banca»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I*-bis. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio delle garanzie. L'offerta può non essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo. In ogni caso, l'offerta deve essere corredata dall'impegno di una banca a costituire la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del presente articolo, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.».

Art. 12.

(Polizza assicurativa)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - *(Polizza assicurativa)*. –
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia può stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 13 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 13 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il medesimo regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, la definitiva desti-

nazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«I-bis. La definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, è prevista nel piano medesimo in conformità alla legislazione».

Art. 14.

(Disposizioni transitorie)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - *(Gestione transitoria)*. -
I. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1».

Art. 15.

(Altre modificazioni alla legge n. 285 del 2000)

1. Alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'espressione: «Ministero dell'ambiente», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

b) l'espressione: «Ministero dei lavori pubblici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

c) l'espressione: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

d) l'espressione: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) l'espressione: «Ministro dei lavori pubblici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 16.

(Stralcio del piano degli interventi)

1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di seguito denominato: «Comitato», redige per stralci il piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sulla base di un piano generale riepilogativo degli interventi che descrive e valorizza ciascuno degli stessi ed espone la valorizzazione complessiva rilevante ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie stanziata.

2. Ogni stralcio del piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 285 del 2000 definisce, tenendo conto dell'ordine di priorità stabilito dal Comitato, la localizzazione, le caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere nello stesso previste, i tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l'onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresì conto delle esigenze derivanti dall'uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all'utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici. Lo stralcio

fornisce indicazioni circa le modalità di custodia, di manutenzione e di gestione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 285 del 2000 fino alla loro definitiva destinazione ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge.

3. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 285 del 2000, è emanato sulla base del piano generale riepilogativo degli interventi redatto dal Comitato.

4. Ferma la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato è autorizzato, nei singoli stralci del piano degli interventi, a ridurre l'elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna.

5. Le convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5 della legge n. 285 del 2000 attuano le previsioni di ogni stralcio del piano degli interventi.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

